

LE NOVITÀ DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Tempi di guida per il trasporto di persone o cose (art.174)

Sono state aumentate le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di superamento dei limiti massimi dei tempi di guida e di violazione dei tempi di riposo, giornalieri e settimanali, dei conducenti, graduandole a seconda dell'entità della violazione.

In particolare, **in caso di superamento del periodo di guida massimo giornaliero** (9 ore giornaliere, elevabili, per non più di 2 volte a settimana, a 10 ore), previsto dall'art.6, p.1, del Reg. CE n.561/06, le sanzioni amministrative applicabili sono le seguenti:

- ▶ da € 38,00 a € 152,00 per superamento fino al 10%;
- ▶ da € 300,00 a € 1.200,00 per superamento oltre il 10%;
- ▶ da € 400,00 a € 1.600,00 per superamento oltre il 20%.

In base alla normativa previgente, non più applicabile per le sanzioni irrogate a decorrere dal 13 agosto 2010, la sanzione amministrativa era compresa tra € 150,00 e € 599,00.

In caso di superamento del periodo di guida massimo settimanale, previsto dall'art.6, p.2, del Reg. CE n.561/06, le sanzioni amministrative applicabili sono così stabilite:

- ▶ da € 38,00 a € 152,00 per superamento fino al 10%;
- ▶ da € 250,00 a € 1.000,00 per superamento oltre il 10%;
- ▶ da € 400,00 a € 1.600,00 per superamento oltre il 20%.

In base alla normativa previgente, non più applicabile per le sanzioni irrogate a decorrere dal 13 agosto 2010, la sanzione amministrativa era compresa tra € 150,00 e € 599,00.

Per quanto riguarda **i riposi giornalieri e settimanali**, regolamentati dall'art.8 del Reg. CE n.561/06, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- ▶ da € 200,00 a € 800,00 per superamento fino al 10%;
- ▶ da € 350,00 a € 1.400,00 per superamento oltre il 10%;
- ▶ da € 400,00 a € 1.600,00 per superamento oltre il 20%.

In base alla normativa previgente, non più applicabile per le sanzioni irrogate a decorrere dal 13 agosto 2010, la sanzione amministrativa era compresa tra € 150,00 e € 599,00.

In merito alla sanzione amministrativa relativa al mancato riposo settimanale, il Ministero del Lavoro fornirà successivamente ulteriori chiarimenti, in quanto nel nuovo testo dell'art.174 non è stata richiamata tale violazione, probabilmente per un refuso, pur essendo prevista nel Reg. n.561/06.

Nella tabella che segue si riepilogano tutte le altre sanzioni, legate ai tempi di guida, modificate dalla L. n.120/10.

Violazione	Norma precedente	Sanzione amministrativa previgente	Nuova norma	Sanzione amministrativa vigente dal 13 agosto 2010
Superamento del periodo di guida durante due settimane consecutive, prescritto dall'art.6, p.3, del Reg. CE n.561/06	Art.174, co.4	da € 150 a € 599	Art.174, co.4	da € 38 a € 152
Mancata effettuazione delle interruzioni previste dall'art.7 del Reg. CE n.561/06	Art.174, co.4	da € 150 a € 599	Art.174, co.8	da € 155 a € 620

LE NOVITÀ DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Mancata tenuta regolare dell'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio di cui al Reg. CE n.561/06	Art.174, co.7	da € 155 a € 624	Art.174, co.9	da € 307 a € 1.228
Mancata osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni di cui all'art. 10 del Reg. CE n.561/06	Art.174, co.9	da € 78 a € 311, per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce	Art.174, co.14	da € 307 a € 1.228

Documenti di viaggio per trasporti professionali (art.178)

I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento dei Trasporti: pertanto non è più prevista l'esibizione di tale documentazione agli ispettori del Lavoro.

Incidente con veicoli muniti di cronotachigrafo e con danno a persone o cose (art.179, co.8 bis)

In caso di incidente con danno a persone o a cose, l'organo accertatore, la polizia stradale, i vigili urbani o i carabinieri, deve segnalare il fatto alla DPL competente territorialmente, che a sua volta procederà alle verifiche dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

La verbalizzazione delle violazioni e la relativa notificazione (art.200 e art.201)

Il verbale, che può essere redatto anche con supporti informatici, deve contenere la descrizione del fatto, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione.

La notifica delle violazioni deve essere effettuata entro 90 giorni dall'accertamento: in precedenza il termine era pari a 150 giorni.

Rateazione delle sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative, accertate con un unico verbale, possono essere versate in forma rateale dal trasgressore che versi in condizioni disagiate. Tale disposizione, al momento, non è ancora operativa in quanto dovrà essere attuata con decreto interministeriale.

Guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti

I conducenti che esercitino professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente, nonché coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, ovvero di veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, non possono guidare se hanno assunto bevande alcoliche (Tasso alcolico 0).

È prevista la revoca della patente nel caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore a 1,50 g/l: la nuova patente potrà essere conseguita solo dopo 3 anni dall'accertamento del reato. La revoca della patente costituisce giusta causa di licenziamento (art.219).

In caso di rilevata alterazione per uso di sostanze stupefacenti, ai conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi, la patente è sempre revocata.

LE NOVITÀ DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Il calcolo delle sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro è soggetto, ai sensi dell'art.174 del Codice della Strada, al pagamento di una sanzione amministrativa da € 78,00 a € 311,00 per ciascun dipendente la cui violazione si riferisce: in particolare la sanzione deve essere riferita ad ogni dipendente interessato e a ciascuna violazione rilevata, anche se rientranti nella medesima fattispecie di illecito.

La nota del Ministero del Lavoro prot. n.13587 del 2 agosto 2010 precisa inoltre che deve essere considerata irregolare la prestazione di lavoro che superi il limite di 10 ore per ogni periodo di 24 ore, qualora si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia tra le ore 0:00 e le ore 7:00.